

**Prova civile - contegno processuale e dichiarazioni delle parti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27231 del 22/12/2014**

Istanza di esibizione di documenti - Obbligo di conservazione dei documenti - Sussistenza - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - in ossequio al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e alla stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. (Nella specie, relativa alla domanda di attribuzione della indennità di diaria per i turni di servizio, l'avvenuta distruzione di una parte dei tabulati dei detti turni era stata apprezzata dalla corte territoriale per l'accoglimento della domanda, tenuto conto del principio di prova costituito dalla documentazione ancora reperibile).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27231 del 22/12/2014